

PARTE II

SEZIONE SCUOLA PRIMARIA

Art. 9 GESTIONE SOCIALE DELLA SCUOLA

- 1) La gestione sociale della scuola si articola e si attua attraverso:
- assemblee generali con la partecipazione delle componenti genitori, non docenti e docenti. Possono essere invitati i rappresentanti di Enti e organismi interessati ai problemi della scuola;
 - assemblea di genitori (di classe, di plesso o d'Istituto);
 - Comitato dei genitori (facoltativo)
 - incontri tra i genitori e insegnanti;
- 2) Le riunioni di cui al punto a) b) c) debbono svolgersi nelle ore non coincidenti con quelle delle lezioni e normalmente nell'edificio scolastico .
Il Dirigente Scolastico, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno. L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni:
L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio di Circolo e di Istituto
In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'assemblea di Istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele. All'assemblea di classe o di Istituto possono partecipare con diritto di parola il Dirigente Scolastico e gli insegnanti rispettivamente della classe o dell'Istituto.”

Art. 10 MEZZI DI FORMAZIONE

- 1) Gli organi collegiali: Consigli d'Istituto, Consigli di Interclasse e classe; le assemblee dei genitori: di classe, di plesso, d'Istituto e il Comitato dei genitori dispongono di appositi spazi esterni nell'ambito dei plessi per l'affissione di manifesti, comunicati e giornali inerenti i problemi e all'attività della comunità scolastica.
- 2) La distribuzione di materiale di informazione, deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico, sulla base di criteri generali stabiliti dal Consiglio d'Istituto.
Non è consentito ai genitori di far scrivere sui quaderni degli alunni comunicati di vario genere per i quali vanno utilizzati gli spazi murali di cui al punto 2.1. (Albo genitori), previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o del fiduciario.
- 3) Nelle prime classi, durante il periodo di cui il Consiglio d'Interclasse non è costituito, i genitori degli alunni possono affiggere negli spazi appositi e distribuire avvisi per indire riunioni, previa richiesta di autorizzazione al Dirigente Scolastico.

Art. 11 CRITERI GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI

- 1) Il Dirigente Scolastico procede alla formazione delle classi conformemente alle proposte formulate dal Collegio dei Docenti e ai criteri stabiliti dal Consiglio d'Istituto, nel rispetto delle norme di Legge vigenti.
- 2) In ogni plesso hanno diritto ad essere iscritti con precedenza assoluta
- gli alunni già frequentanti le Scuole dell'Infanzia Statali dell'Istituto (secondo la tabella allegato 2) – **1^ fascia**
 - gli alunni con fratelli/sorelle già iscritti e frequentanti scuole statali dell'Istituto (secondo la tabella allegato 2) - **2^ fascia**
 - tutti i bambini residenti nella zona di competenza della scuola, secondo lo stradario di cui **all'allegato n° 1 – 3^ fascia**

In caso di eccedenza di domande di iscrizione verranno attribuiti anche i seguenti punteggi :

1- Provenienza da scuola dell'infanzia del territorio non statali (*)	punti	4
2- Vicinanza alla scuola del luogo di lavoro di uno o di entrambi i genitori	punti	3
3- Residenza, nella zona di competenza territoriale della scuola, dei nonni materni e paterni	punti	3
4- Altre motivazioni (da valutare)	Punti	1

note

(*) Le scuole dell'infanzia di zona per ciascun plesso sono elencate **nell'allegato n° 2.**

(**) per i bambini di zona valgono solo i criteri 1) e 4)

- 3) Ogni anno scolastico, tenuto conto delle eventuali nuove disposizioni di legge il Consiglio delibera eventuali criteri integrativi al presente articolo.

Art. 12 VIGILANZA DEGLI ALUNNI

- 1) La vigilanza degli alunni durante le attività educative e ricreative, compresi gli intervalli, che si svolgono negli edifici scolastici o al di fuori di essi, è compito degli insegnanti.
- 2) I collaboratori scolastici coadiuvano gli insegnanti nella vigilanza sugli alunni durante la giornata nell'ambito dell'edificio e degli arredi scolastici e, quando è possibile, nel caso di uscite all'esterno per motivi didattici. In particolare vigilano sugli alunni in caso di momentanea assenza dell'insegnante e in caso di uscita degli alunni alla classe nonché durante la ricreazione - lungo i corridoi e in prossimità dei bagni – e durante il servizio mensa.

4) Di norma gli alunni entrano nella scuola nei 5 minuti che precedono gli inizi delle lezioni o attività; pertanto tutto il personale docente dovrà trovarsi in aula 5 minuti prima dell'orario scolastico, come stabilisce il contratto di lavoro del personale della scuola.

5) Gli alunni autorizzati all'ingresso anticipato saranno sorvegliati dal personale collaboratore scolastico, addetto alle funzioni miste, previo accordo con l'Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune. Il personale suddetto verrà a conoscenza dei nominativi degli alunni che devono entrare prima, previa comunicazione scritta trasmessa dalla segreteria a tutti i plessi. Gli alunni privi di autorizzazione non saranno fatti entrare all'interno dell'edificio prima del normale orario e dovranno attendere fuori del portone fino all'apertura.

6) Non sono autorizzate in nessun caso permanenze sistematiche vigilate degli alunni al termine delle lezioni. Ogni responsabilità derivante dal mancato ritiro in orario degli alunni ricade sui genitori, salvo preventiva comunicazione, anche telefonica, alla scuola a carattere di urgenza ed eccezionalità. In caso di prolungato ritardo all'uscita, le insegnanti potranno rivolgersi alle Forze di Pubblica Sicurezza.

7) Il personale docente e non docente non ha obbligo di vigilanza nei confronti degli alunni che si trovino presenti nei locali scolastici durante le riunioni dei genitori (ricevimenti dei genitori, assemblee di classe, ecc..)

8) Durante tali riunioni gli alunni eventualmente presenti nei locali dove hanno luogo le riunioni dovranno **rimanere sotto la diretta sorveglianza dei genitori** per evitare danni a se stessi e alle strutture. Il personale docente e di custodia dovrà informare i genitori di tale dovere all'inizio di ogni riunione.

Art. 13 RISPETTO ORARIO SCOLASTICO, PERMESSI DI USCITA, ASSENZE DEGLI ALUNNI E RITARDI SISTEMATICI

1) L'orario giornaliero delle lezioni è diversificato da scuola a scuola. E' deliberato ogni anno dagli organi Collegiali competenti e viene comunicato ai genitori all'inizio dell'anno scolastico. L'orario stabilito deve essere rispettato sia nella fascia antimeridiana che pomeridiana (per chi non usufruisce della mensa scolastica).

2) Gli alunni che pervengono sistematicamente in ritardo rispetto all'orario di inizio delle lezioni verranno richiamati per scritto dagli insegnanti all'osservanza dell'orario e in caso del ripetersi del ritardo potranno essere non accolti in classe, se accompagnati, a discrezione dell'insegnante. I collaboratori scolastici sono tenuti a chiudere i portoni, 5 minuti dopo l'inizio delle lezioni e ad avvisare i docenti per decidere come comportarsi in caso di arrivo di alunno oltre tale orario, facendo attendere gli stessi e l'accompagnatore all'ingresso. I ritardi ripetuti devono essere segnalati al Dirigente Scolastico per eventuali richiami formali.

3) Ove uno dei genitori, per qualsiasi motivo, avesse necessità di ritirare dalla scuola il figlio prima del termine delle lezioni, dovrà recarsi direttamente a scuola, presentare richiesta scritta e firmata all'insegnante o mandare persona maggiorenne conosciuta munita della suddetta richiesta che autorizza il docente a concedere al ragazzo di uscire.

4) Eventuali ingressi posticipati o uscite anticipate sistematiche vengono autorizzate dal Dirigente Scolastico solo per casi di necessità terapeutiche svolte da Enti sanitari specializzati, previa adeguata richiesta con documentazione presentata alla segreteria.

5) Tutte le assenze degli alunni vanno giustificate dai genitori o da chi ne fa le veci. Se le assenze si protraggono oltre i 5 giorni e sono dovute a malattia l'insegnante riammette a scuola l'alunno previa presentazione del relativo certificato medico (il rientro a scuola il 6° non richiede certificato!). I giorni festivi sono conteggiati solo se sono a cavallo del periodo di malattia (esempi: 1. inizio assenza venerdì, il rientro a scuola fino al mercoledì successivo non richiede il certificato, dal giovedì successivo in poi sì; 2. inizio assenza lunedì, il rientro a scuola il lunedì successivo non richiede il certificato, dal martedì successivo sì). Nel calcolo dei giorni di assenza non vanno considerati i giorni delle vacanze (esempio: se l'alunno è assente il primo giorno dopo qualsiasi tipologia di vacanza, anche se era stato assente l'ultimo giorno di scuola precedente alla vacanza, non necessita il certificato). In caso di assenze per motivi familiari e non di malattia sarà sufficiente una dichiarazione preventiva scritta del genitore. In caso di assenze ripetute e frequenti tali da compromettere il rendimento scolastico, gli insegnanti potranno pretendere la giustificazione anche per un solo giorno.

Art. 14 USCITA AUTONOMA DA SCUOLA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 bis, Legge 4 dicembre 2017, n. 172, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoreponsabilizzazione, possono eccezionalmente autorizzare l'Istituto Comprensivo "Leonardo da Vinci" a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

A tal fine, la Scuola predispose la modulistica necessaria per consentire ai soggetti di cui al co. 1 di esonerare l'Istituto scolastico da ogni responsabilità.

Art. 15 INFORTUNIO E STATO DI SALUTE

1) Al momento dell'iscrizione gli alunni vengono coperti da assicurazioni contro gli infortuni, come da polizza, previo pagamento dell'importo dovuto.

- in caso di infortunio la scuola avvisa la famiglia, con la quale decidere i provvedimenti da prendere. In caso di irreperibilità, e secondo la gravità dell'infortunio, lo studente sarà avviato, tramite ambulanza, al Pronto Soccorso. Se necessario il personale della scuola segue lo studente sull'ambulanza.
- In situazione di malessere viene avvisata telefonicamente la famiglia, che potrà prelevare il proprio figlio dalla sede scolastica.
- E' necessario che il genitore si rivolga alla segreteria per l'avvio della eventuale pratica di denuncia assicurativa.

2) In caso di particolari condizioni di salute (allergie, intolleranze alimentari, ecc...) i genitori sono tenuti a segnalare per iscritto la specifica situazione e il relativo eventuale intervento di primo soccorso da assumere.

Art. 16 RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA

- 1) I docenti garantiscono rapporti sistemati con le famiglie degli alunni attraverso riunioni individuabili e assembleari, a cadenza bimestrale, programmate e deliberate all'inizio di ogni anno scolastico dal Collegio dei Docenti. In caso di particolari urgenze e necessità convocano personalmente i genitori interessati in orari e giorni anche diversi da quelli stabiliti. Tutti gli incontri avvengono in orari al di fuori delle lezioni.
- 2) L'ingresso dei genitori a scuola è consentito, al di fuori delle riunioni previste dal Collegio Docenti e comunicate alle famiglie e delle convocazioni scritte effettuate dall'insegnante, soltanto per brevissime comunicazioni che rivestano il carattere d'urgenza, nei 5 minuti antecedenti l'inizio delle lezioni, salvo casi particolari a discrezione dei docenti interessati.
- 3) Non è consentito l'ingresso dei genitori nell'edificio scolastico e tanto meno nelle aule prima dell'inizio e durante l'orario delle lezioni salvo convocazione specifica dei docenti o particolari motivi di urgenza o necessità. E' comunque indispensabile rivolgersi prima al personale collaboratore scolastico che verifichi la possibilità o meno dell'insegnante di conferire con il genitore, considerato il dovere di svolgere attività didattica con gli alunni senza interruzioni. E' fatto assoluto divieto ai genitori di rivolgersi direttamente agli alunni per rimproveri verbali a titolo personale.
- 4) I genitori devono collaborare con la scuola, presentarsi ai ricevimenti prestabiliti negli orari previsti, controllare i quaderni e i diari e firmare le comunicazioni scuola-famiglia puntualmente.

Art. 17 USO DEL GREMBIULE O DELLA "UNIFORME" SCOLASTICA

- 1) Nelle scuole "Marini" e "Leonardo", secondo un progetto didattico-educativo sperimentale, è in corso l'introduzione graduale dell'uniforme scolastica, con il logo della scuola.
- 2) nelle altre scuole "Fucini" e "Rodari" è richiesto il grembiule (o blusotto per i maschi).
- 3) Il grembiule può essere giornalmente lasciato all'attaccapanni della scuola e deve essere portato a casa ogni venerdì o sabato per lavaggio. I docenti controllano e intervengono sull'uso sistematico del grembiule.

Art. 18 MENSA E RICREAZIONE

- 1) L'orario e la durata del servizio mensa variano da scuola a scuola. Durante la mensa, considerata importante momento educativo e di socializzazione gli alunni sono vigilati dai docenti della scuola e dal personale collaboratore scolastico.
- 2) Durante la mensa è vietato sporcicare con intenzionalità e fare uso improprio del cibo. E' vietato consumare cibi portati da casa. Gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa devono rientrare all'inizio delle lezioni pomeridiane.
- 3) La ricreazione del mattino ha la durata di 15 minuti (in orari diversificati a seconda dell'orario delle lezioni). Gli alunni potranno uscire 2 per volta per recarsi in bagno sotto la sorveglianza del personale di custodia. I docenti vigilano sugli alunni rimasti in aula.
- 4) Per le modalità di fruizione del servizio di refezione si fa riferimento allo specifico Regolamento mensa, allegato al presente Regolamento generale dell'Istituto comprensivo.

Art. 19 COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

- 1) Gli alunni sono tenuti a venire a scuola con tutto l'occorrente necessario richiesto per svolgere le attività didattiche previste.
- 2) E' vietato portare a scuola oggetti pericolosi, rumorosi (temperini, petardi, ecc..) o comunque non richiesti per lo svolgimento dell'attività scolastica; è inoltre opportuno che non portino oggetti di valore e denaro. La scuola non è responsabile di eventuali smarrimenti.
- 3) E' obbligatorio tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti del Dirigente Scolastico, degli insegnanti, del personale di custodia e dei compagni ed è vietato usare termini e atteggiamenti offensivi violenti, provocatori e minacciosi nei confronti degli stessi o di qualunque altra persona presente in classe.
- 4) E' vietato disturbare in qualsiasi modo lo svolgimento delle lezioni, danneggiare arredi e attrezzature e sporcicare con atti intenzionali.
- 5) E' vietato utilizzare il telefono cellulare e/o altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche.
- 6) In caso di danni intenzionali al patrimonio o ad oggetti appartenenti a insegnanti o alunni, sarà richiesto alle famiglie il risarcimento dovuto.

7) In classe è vietato masticare gomme e attaccarle ai banchi e ai pavimenti.

8) I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed alla realizzazione di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Le sanzioni sono sempre proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

Gli alunni che si comportano in modo gravemente scorretto e offensivo o violento nei confronti del Dirigente Scolastico, degli insegnanti, del personale di custodia, dei compagni o di qualunque altra persona presente nella scuola, sono richiamati per scritto con avviso ai genitori che devono firmarlo.

In caso di permanere di tali comportamenti i genitori saranno convocati dagli insegnanti o dal Dirigente Scolastico saranno assunti ulteriori provvedimenti disciplinari.

Per i casi di particolare gravità e per quanto qui non previsto si fa riferimento a quanto previsto nel regolamento della Scuola Media .

9) Non è consentito ai genitori degli alunni assumere all'interno delle scuole richiami disciplinari diretti a qualsiasi alunno o alla classe per reali o presunti fatti accaduti a scuola.